



NORME REGOLAMENTARI PER LA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI ALPINO – FONDO - SNOWBOARD



Art. 1

Durata del Corso di Formazione

- a) Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. del 23 novembre 1992 N° 50, per ottenere l'abilitazione professionale, i corsi di formazione hanno una durata minima di **90 giorni**
- b) Fatto salvo il completamento del percorso formativo, inteso come frequenza completa (dei 90 gg) ex art. 3 del presente Regolamento, nei due iter formativi successivi alla selezione tecnica e richiamato quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2007, n. 45-7104, il COLLEGIO ha la facoltà, di derogare al predetto requisito per malattia o altri comprovati casi di forza maggiore, dei quali si dovrà produrre idonea documentazione a supporto della richiesta;
- c) il candidato che nel corso dei due iter formativi (o in quello seguente in forza dell'eventuale deroga di cui al punto b) del presente articolo) non dovesse superare e/o sostenere gli esami afferenti alla sezione tecnica, didattica e culturale, potrà sostenere nuovamente gli stessi, entro i due corsi successivi. In tal caso assumerà lo status di "fuori corso" e sarà tenuto a contribuire annualmente con un importo pari al 50% della quota al netto del contributo regionale (se previsto) per ogni ulteriore iter formativo frequentato.

Art. 2

Convocazioni partecipanti

- a) La convocazione dei partecipanti avviene a cura del FORMONT.
- b) A ciascuna/o allieva/o viene consegnato, una volta definito, il calendario di massima (il quale potrà subire variazione legate a esigenze tecniche e/o di innevamento a insindacabile giudizio dei Responsabili del Corso) comprensivo delle date dei vari moduli; seguirà la convocazione alla quale i partecipanti dovranno dare conferma inderogabilmente entro la data fissata sulla stessa via email all'indirizzo:

- c) Se manca la conferma nelle modalità di cui sopra, l'allieva/o non potrà essere accettato al modulo. Qualora dovesse presentarsi sul campo direttamente, verrà considerato assente a tutti gli effetti. Sarà cura degli Istruttori/docenti segnalare questi casi ai Responsabili del Corso
- d) Le convocazioni verranno inoltrate esclusivamente via posta elettronica è pertanto obbligatorio per tutti i partecipanti disporre di una casella di posta elettronica funzionante.



NORME REGOLAMENTARI PER LA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI ALPINO – FONDO - SNOWBOARD



Art. 3 Assenze

- a) In fase d'esecuzione di ciascun modulo, i docenti non possono autorizzare eventuali assenze al modulo stesso;
- b) Ai fini dell'ammissione agli esami previsti, le assenze sono ammesse in ragione del 10% della durata del corso (a titolo di esempio: 90 giorni di corso ovvero 9 (nove) giorni massimi di assenza);
- c) In ogni modulo non potranno essere effettuate più del 30% (trenta per cento) di assenze - ovvero a titolo di esempio su un periodo di 8 giorni non potranno essere fatte assenze superiori a 2,5 giorni ovvero su un periodo di 3 giorni non più di 1 – la somma di tali assenze non potrà eccedere - in ogni caso - il limite massimo di cui alla lettera b del presente articolo (9 giorni); In caso di impossibilità a partecipare alla prima e ultima giornata di ogni modulo questa dovrà preventivamente essere autorizzata e motivata con debita attestazione dell'impegno;
- d) Di norma non sono ammissibili le assenze nel primo e ultimo giorno di ogni modulo formativo, fatto salvo eventuali cause da motivarsi debitamente prima dell'inizio del periodo stesso;
- e) Le assenze superiori al 30% di ogni modulo comporteranno necessariamente la ripetizione del modulo.
- f) Per gli allievi che hanno avuto accesso diretto al corso di formazione attraverso il sistema di esenzione previsto per gli atleti che hanno fatto ufficialmente parte negli ultimi tre anni delle squadre Nazionali di sci Alpino/Fondo/Biathlon/Snowboard/Skiroll, in quanto atto di riconoscimento dovuto nei confronti degli atleti e della stessa Federazione, il limite massimo di cui al punto b) del presente Regolamento si intende elevato a 18 (diciotto) giorni;
- g) In riferimento alla posizione degli allievi di cui precedente punto f) il limite delle diciotto giornate è da intendersi complessivamente computato sull'intero arco della formazione, pertanto, il parametro fissato al punto e) del presente articolo si intende non applicabile.
- h) Fermo restando quanto determinato ai punti f) e g) sono da intendersi obbligatori e pertanto con frequenza obbligatoria nei limiti di quanto delineato al punto c) del presente regolamento alcuni step formativi che si ritengono essere fondamentali e irrinunciabili per una idonea formazione del maestro di sci:
- i) **Per lo Sci Alpino:** Moduli formativi aventi ad oggetto i Livelli 1, 2, 3 e 4 della progressione Tecnica Sci Italiano 2018 oltre al modulo dedicato all'insegnamento al bambino, il tirocinio, la formazione specifica in tema di Prova formativa comune – *Safety test* e le sezioni culturali e del corso;
- j) **Per lo Snowboard:** Moduli formativi aventi ad oggetto i Livelli 1 e 2 della progressione Tecnica Snowboard 2015 oltre al modulo dedicato all'insegnamento al bambino, il tirocinio, la formazione specifica in tema di sicurezza in montagna e le sezioni culturali e del corso; In funzione alla tipologia di squadra d'appartenenza pertanto per gli atleti provenienti da una Squadra disciplina Alpino, potranno ritenersi non fondamentali i moduli del livello 3 attrezzatura HARD, mentre per gli atleti provenienti dalla squadre freestyle oppure SBX potranno ritenersi non fondamentali i moduli del Livello 3 freestyle;
- k) **Per lo Sci di Fondo:** Moduli formativi aventi ad oggetto i Livelli Bronzo e Argento della progressione Tecnica Sci di Fondo 2015 oltre al modulo dedicato all'insegnamento al



NORME REGOLAMENTARI

PER LA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI ALPINO – FONDO - SNOWBOARD



bambino, il tirocinio, la formazione specifica in tema di sicurezza in montagna e le sezioni culturali del corso

- l) Per gli allievi inseriti nell'organico di una squadra Nazionale il limite di cui all'art. 1 lett. b del presente Regolamento si intende fissato in anni due dal momento in cui non dovessero più fare parte dell'organico di una squadra Nazionale.
- m) La rilevazione delle presenze avverrà per mezzo di strumenti informatici che permettono l'esatta computazione della presenza attraverso la scansione di "QR code" personale attribuito ad ognuno dei partecipanti;

Art. 4

Recupero Modulo

- a) Di norma viene concessa una sola possibilità per recuperare un modulo perso. Per recuperare un modulo perso, spetta al partecipante attivarsi per chiedere all'Ente Formativo di essere convocato; diversamente si perde irrevocabilmente l'ammissione all'esame finale. Tali recuperi saranno da svolgersi in una successiva sessione di recupero (se previsto) o nel corso immediatamente successivo.

Art. 5

Ritardi

- a) Premesso che la puntualità è alla base di ogni rapporto di lavoro e nel caso di specie rappresenta un requisito primario per poter operare come Maestro di Sci, i ritardi comporteranno l'attribuzione di una mezza giornata di assenza, la quale contribuirà al conteggio dell'ammontare globale delle giornate di assenza di cui all'art 3 lettera b del presente Regolamento.
- b) In caso di ripetuti e reiterati ritardi l'allievo potrà incorrere nel provvedimento della sospensione dal modulo da disporsi sulla scorta dell'art. 7.

Art. 6

Ulteriori disposizioni, criteri e procedure del corso

- a) Nello svolgimento del corso in oggetto potranno essere comunicati a ciascun allievo ulteriori disposizioni, criteri e procedure circa l'iter e le modalità di svolgimento del ciclo formativo da seguire a cui ciascun allievo ha l'obbligo di attenersi (es. modalità di svolgimento degli esami, ulteriori disposizioni circa la frequenza, ecc.)
- b) Il Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte avrà inoltre il compito di procedere alla valutazione dei casi di impossibilità a partecipare al corso di formazione in oggetto

Art. 7

Provvedimenti disciplinari

- a) l'aspirante maestro, durante l'intero iter formativo deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e deve svolgere la propria attività formativa con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri formativi con coscienza e diligenza;



**NORME REGOLAMENTARI
PER LA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE
PER ASPIRANTI MAESTRI DI
SCI ALPINO – FONDO - SNOWBOARD**



- b) il comportamento dell'aspirante maestro deve essere consono alla dignità ed al decoro anche al di fuori delle attività didattico-formative. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed alla categoria alla quale aspira ad appartenere;
- c) l'aspirante maestro di sci deve mantenere sempre nei confronti dei compagni di corso un atteggiamento di cordialità, lealtà e collaborazione, al fine di rendere più serena e corretta l'attività didattico-formativa;
- d) In caso di violazione dei principi di cui sopra, i Responsabili della Formazione (tecnico e organizzativo), acquisito il parere del docente Responsabile dell'insegnamento di leggi e regolamenti professionali, propongono al COLLEGIO, con parere motivato e in relazione alla gravità dei fatti, i provvedimenti disciplinari. Il Consiglio Direttivo del COLLEGIO delibera in merito alla proposta. Le sanzioni disciplinari possono essere:
- I. Richiamo
 - II. Ammonizione
 - III. sospensione
 - IV. espulsione
- e) Tali provvedimenti sono motivati e disposti per iscritto.
- f) Nel caso del provvedimento di sospensione, l'aspirante non potrà firmare il registro né presentarsi sul campo per tutta la durata della sospensione.
- g) L'espulsione ha effetto dal momento della comunicazione all'interessato e può anche non essere preceduta dal provvedimento di ammonizione o dalla sospensione.
- h) Per quanto compatibile si applica il Codice di deontologia professionale dei maestri di sci italiani (<https://www.collegionazionalemaestriscisci.it/collegi-regionali-maestri-di-sci-italiani-normative>)

Art. 8

Divisa di corso

- a) È fatto obbligo a tutti i partecipanti al corso di formazione, di indossare la "divisa del corso", la quale dovrà essere tenuta in ordine e pulita per tutta la durata del corso.

Art. 9

Ulteriori disposizioni

- a) Il corso si svolgerà in modo itinerante all'interno della Regione Piemonte e fuori dal territorio Regionale; per ragioni organizzative/didattiche, è fatto obbligo – in via esclusiva per i moduli formativi svolti all'esterno della Regione – di utilizzare la struttura alberghiera segnalata nella convenzione.



NORME REGOLAMENTARI
PER LA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE
PER ASPIRANTI MAESTRI DI
SCI ALPINO – FONDO - SNOWBOARD



Art. 10

Crediti formativi tecnici/didattici

- a) In ottemperanza al disposto della DGR 42-1613 del 28 febbraio 2011 e s.m.i, è istituito un sistema di crediti valutativi a valere sulle sezioni d'esame tecnico ed eventualmente didattico. Tali crediti, frutto delle valutazioni effettuate durante l'iter formativo, verranno attribuiti in ragione di una percentuale compresa tra il 50 e il 70% per l'esame tecnico ovvero tra il 20 e il 40% per l'esame didattico ogni 0,10 in aumento rispetto al voto base di 18,00 se espresso in trentesimi oppure al voto 6,00 se espresso in decimi. Il "bonus" così conseguito andrà a sommarsi alla votazione finale conseguita nell'esame di riferimento (tecnico oppure didattico). È facoltà dei Responsabili dei corsi determinare modalità di computo sostitutive a quelle dianzi citate, in ragione dell'andamento del corso nel suo complesso.

Art. 11

Crediti formativi esame finale

- a) In ottemperanza al disposto della DGR 42-1613 del 28 febbraio 2011 e s.m.i, è istituito un sistema di crediti valutativi a valere sull'esame finale di qualifica per i candidati che presenteranno un'attestazione di conoscenza delle lingue straniere, sulla scorta del sistema C.E.F.R. (*Common european Framework of reference for Languages*) di livello almeno B1. Il credito viene determinato nella misura di 0,20 per la conoscenza certificata di una lingua ovvero di 0,50 per la conoscenza certificata di due lingue.
- b) Il credito andrà sommato alla media conseguita dal candidato nella sezione d'esame con un punteggio più basso, in caso di non raggiungimento della sufficienza il credito verrà congelato e diventerà utilizzabile nella successiva sessione d'esame.

Art. 12

Tirocinio presso Scuola sci

- a) Il corso prevede un periodo di formazione da svolgersi in una Scuola sci localizzata nella Regione Piemonte. Di norma detto periodo è pianificato nel corso delle festività di fine anno e in subordine nel corso del periodo delle festività di Carnevale;
- b) Si rinvia al Regolamento del tirocinio per le modalità di svolgimento, assegnazione e rendicontazione del periodo;